



Comune di Scorrano
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D. Lgs. 15.11.1993, n° 507)

INDICE

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTI, COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO.
1	Oggetto del Regolamento		
2	Ambito di applicazione – Limite temporale		
	CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO	14	Denunce
3	Zone di applicazione	15	Poteri dei Comuni-Mezzi di controllo
4	Presupposto della tassa	16	Accertamento
5	Esclusioni	17	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni
6	Soggetti passivi	18	Rimborsi
7	Locali ed aree tassabili	19	Il Funzionario Responsabile
8	Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	20	Lotta all'evasione
	CAPO III- TARIFFAZIONE	21	Superfici di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria ai fini dell'accertamento
9	Obbligazione tributaria	22	Compenso incentivante al personale addetto
10	Riduzione delle tariffe	23	Individuazione delle unità operative
11	Agevolazioni		CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
12	Gettito del tributo		
13	Tassa giornaliera di smaltimento	24	Disposizioni finali transitorie

Approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 1 marzo 2010

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n° 507/93.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE – LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n° 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n° 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni, salvo eventuali normative sopravvenute in merito alla materia che modificano quanto precedentemente disposto.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 – Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n° 507/93)

1. L'applicazione della tassa in misura intera è limitata nelle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1 e 4 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa o secondo programmi di raccolta stabiliti dall'Amministrazione con la Ditta appaltatrice del servizio.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura ridotta pari al **40%** della tariffa ordinaria per distanze che vanno oltre 1000 metri lineari dal più vicino punto di raccolta servita in regime di privativa.
6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 10 e 11 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del **50%** della tariffa ordinaria.

ART. 5

ESCLUSIONI

(Art. 62, commi 2 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- b) le aree scoperte e i locali che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quali gli alloggi non allacciati ai servizi di rete, o non arredati o dove si dimostri il permanente stato di utilizzo;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- d) gli uffici e i servizi comunali;
- e) i locali di culto e tenuti da associazioni religiose;
- f) i locali (mansarde, sottotetti e cantine deposito) con altezza inferiore a mt. 1,60;
- g) le palestre per la parte dell'impianto strettamente riservata di norma ai soli praticanti;
- h) gli impianti sportivi gestiti da associazioni non aventi scopo di lucro, regolarmente riconosciute dal CONI e denunciate come tali all'Agenzia delle Entrate, a condizione che le attività sportive siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni, affiliate alle federazioni sportive riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n° 289/2002;
- i) le ONLUS, gli enti e le associazioni aventi finalità sociali.

Al fine di garantire la partecipazione alla copertura dei costi fissi generali del servizio di nettezza urbana, la tassa è dovuta per i locali di cui al punto g) ed h), innanzi citati, per la superficie dei locali adibiti a servizi, uffici, sale di attesa, spogliatoi, bar, ecc...

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc...) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
3. Per gli altri enti, società ed assicurazioni, comitati, fondazioni, ecc..., riconosciuti e non, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, a carico dei legali rappresentanti o amministratori o delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Le unità immobiliari, i locali e le aree sono suddivise in categorie omogenee, in base alla loro destinazione d'uso, intesa quest'ultima, come elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione dei rifiuti:
 - 1^a categoria: Locali adibiti ad uso abitazione;
 - 2^a categoria: Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, ambulatori e simili;
 - 3^a categoria: Caserme
 - 4^a categoria: Locali destinati laboratori artigianali, stabilimenti ed edifici industriali, rimesse e garage pubblici e privati;

- 5^ categoria:** Locali destinati a sale da ballo e discoteche;
- 6^ categoria:** Locali destinati alberghi e locande, cinematografi, teatri;
- 7^ categoria:** Esercizi pubblici (osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, paninari ambulanti e simili);
- 8^ categoria:** Ospedali, collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili;
- 9^ categoria:** Banche e attività operanti nel settore creditizio, postale, finanziario, ecc...;
- 10^ categoria:** Associazioni sportive, sindacali, culturali, ricreative, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti;
- 11^ categoria:** Scuole pubbliche e private, centri di formazione professionale;
- 12^ categoria:** Locali commerciali ad uso deposito o destinati ad esposizione;
- 13^ categoria:** Aree scoperte di pertinenza delle attività ed esercizi commerciali e simili;
- 14^ categoria:** Aree adibite a campeggi e distributori di carburante;
- 15^ categoria:** Case coloniche e sparse situate fuori dall'area di raccolta.
3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
 4. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
 5. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
 6. Per gli ospedali e gli istituti di cura pubblici e privati, ristoranti e mense, in quanto produttori di rifiuti assimilabili per quantità e qualità agli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani essendo garantito per queste strutture il servizio di raccolta con determinazione della tassa sui mq. dell'immobile utilizzato. Per gli ulteriori servizi resi viene stipulata convenzione al fine di garantire interventi di raccolta e smaltimento oltre quelli previsti nel programma.
 7. Per le scuole pubbliche, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

ART. 8

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n° 128 del 24 aprile 1998)

- A)** Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- 1 – imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - 2 – contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3 – sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
 - 4 – accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta desiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - 5 – frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6 – paglia e prodotti di paglia;
 - 7 – scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - 8 – fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- 9 – ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10 – feltri e tessuti non tessuti;
 - 11 – pelle e simil-pelle;
 - 12 – gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali minerali, come camere d'aria e copertoni;
 - 13 – resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - 14 – rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982;
 - 15 – imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - 16 – moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - 17 – materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18 – frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19 – manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
 - 20 – nastri abrasivi;
 - 21 – cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22 – pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - 23 – scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - 24 – scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - 25 – residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26 – accessori per l'informatica;
- B)** Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
- C)** Non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III – TARIFFAZIONE

ART. 9

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite annualmente, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione dal contribuente, debitamente accertata, o rilevata ed accertata d'ufficio.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
6. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
7. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro vanno arrotondate ad un metro quadrato per eccesso.

ART. 10

RIDUZIONE DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n° 507/93)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n° 507/93, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta (riducibilità massima prevista dal decreto) nei casi di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazioni con unico occupante.....	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.....	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al n° 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.....	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.....	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:
 - a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n° 507/93)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n° 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, senza scopo di lucro, sia iscritte nell'anagrafe ONLUS, istituite presso il Ministero delle Finanze, sia operanti nel territorio comunale e non registrate, fatta l'opportuna valutazione sull'alto rilievo sociale delle finalità da perseguire;
 - b) riduzione nella misura del **30%** della tassa dovuta per i locali nei quali si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché tossici e nocivi, regolarmente conferiti a ditte specializzate nel settore, con stipula di regolare convenzione;
 - c) riduzione, su motivata istanza dei titolari delle attività produttive o commerciali, del **50%** della tariffa applicata per gli immobili utilizzati come deposito di merci aventi una superficie superiore a mq. 250 nei quali vi è una scarsa produzione di rifiuti urbani o ad esse assimilabili.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto con l'obbligo di esibire:
 - per i soggetti di cui al punto a), l'atto costitutivo dell'associazione;
 - per i soggetti di cui al punto b), copia della convenzione con la ditta specializzata e copia delle fatture di conferimento annuale dei rifiuti speciali.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'esenzione di cui al punto a), una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le dovute sanzioni.

ART. 12
GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme del tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti.

ART. 13
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per mq. di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTI, COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO

ART. 14 DENUNCE

(Art. 70-73 e 77 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta su appositi moduli predisposti dal comune e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo servizio postale, all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. ai precedenti articoli.
3. Nello stesso termine devono essere presentate le denunce di variazione che comportano un maggiore ammontare della tassa o il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafe di invitare il denunciante a provvedervi.
Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 15 POTERI DEI COMUNI – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.Lgs. n° 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
 - a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
 - b) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree e dei certificati catastali;
 - c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi conduttori;
 - d) di comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73.
2. Il Comune potrà richiedere, altresì, ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune potrà avvalersi, per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione, di organismi esterni con stipula di regolare convenzione.
4. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta di presentare denuncia, originaria o di variazione, del Comune nei termini concessi, i dipendenti dell'ufficio tecnico, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
5. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal III comma dell'art. 73, D.Lgs. n°

507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 ACCERTAMENTO

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.
4. I provvedimenti di accertamento relativi ai tributi locali di competenza del Comune avranno come oggetto la modifica della dichiarazione incompleta o infedele o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata o con avviso di ricevimento a mezzo di apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
7. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio Comunale con l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa.
8. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto.

ART. 17 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1. La riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nominativi nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli

artt. 72 del D.Lgs. n° 507/93 e 32 del D.Lgs n° 46/99. Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi sono riscossi in 2 rate bimestrali consecutive. Può essere concessa, per gravi motivi, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Le sanzioni si applicano in base a quanto stabilito dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 28.01.1999.
5. Il Comune può riscuotere la tassa direttamente o stipulare apposite convenzioni per la riscossione del tributo con Società regolarmente iscritte all'albo nazionale delle Società riconosciute per la riscossione dei tributi.

ART. 18 RIMBORSI

(Art.59 e 75 del D.Lgs. n° 507/93)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e 75 del D.Lgs. n° 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operanti mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, dietro provvedimento di discarico disposto direttamente dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso in cui risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e non prescritto, è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
5. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento come fissati dall'art. 1284 del Codice Civile:

01.01.2002	31-12-2003	3,00%	Decreto Min. 11/12/2001
01.01.2004	31.12.2007	2,50%	Decreto Min. 01/12/2003
01.01.2008	31.12.2009	3,00%	Decreto Min. 12/12/2007
01.01.2009	ad oggi	1,00%	Decreto Min. 04/12/2009

7. Non si fa luogo al rimborso, allo sgravio e al discarico amministrativo qualora l'importo del tributo, comprensivo delle addizionali, sia inferiore o uguale a Euro 12,00.

ART. 19
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art.74 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tassa.
4. Per ciò che riguarda l'applicazione delle sanzioni si rimanda a quanto stabilito con il "Regolamento Comunale per l'applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 28.01.1999 salvo successive modifiche.
5. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni della nomina.

ART. 20
LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Assicura la conservazione delle denunce e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella contribuente;
- 2) E' impiantato uno schedario del contribuente le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Assicura all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Assicura gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione di rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Assicura la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 21
**SUPERFICI DI RIFERIMENTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA'
PRIVATA A DESTINAZIONE ORDINARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, dichiarata dal contribuente, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al comma 1. Della modifica l'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.
3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio copia della concessione edilizia con allegata planimetria dell'immobile interessato.

ART. 22

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dalla legge n° 662/1996 e dal D.Lgs. n° 446/1997, è istituito in questo comune un fondo speciale per l'ufficio tributi comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 5% delle maggiori somme riscosse a seguito di accertamento e/o liquidazioni della tassa.
3. Le somme di cui al precedente art. 30, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione quale compenso per la produttività al personale addetto all'ufficio tributi.
4. Al personale con incarico di Posizione Organizzativa spetta la retribuzione di posizione e la eventuale retribuzione di risultato, che assorbono e ricomprendono ogni trattamento accessorio; è comunque fatta salva la corresponsione dei compensi correlati agli incentivi connessi al recupero evasione TARSU.

ART. 23

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE

1. Le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, e il personale addetto all'ufficio tributi sono:
 - a) Dott.ssa Tiziana De Giorgi – Responsabile Settore Tributi
 - b) Sig. Ezio Montagna – Unità assegnata all'ufficio tributi e delegato alle riscossioni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia ed entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva, e dopo le pubblicazioni di rito.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
3. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 01.03.2010 con atto n° 5;

- è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12.03.2010 al 27.03.2010 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il 28.03.2010

Scorrano, lì 28.03.2010

Il Segretario Comunale

Dott. Rodolfo Luceri